

PS6323 - GESTISHOP VICENZA-FALSI SALDI

Provvedimento n. 22234

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, *Regolamento*);

VISTO il proprio provvedimento del 5 gennaio 2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del *Regolamento*, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

Gestishop S.r.l. (di seguito anche Gestishop) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e, nel 2009, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 488.000 euro e una perdita di esercizio pari a circa 2.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

1. Il procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dal professionista e consistente nella prospettazione ai consumatori di informazioni non rispondenti al vero in merito all'entità degli sconti praticati nel proprio esercizio commerciale "*Cristina's*" in occasione dei saldi estivi di fine stagione 2010.

2. In particolare, con segnalazione pervenuta il 6 agosto 2010 e successivamente integrata il 23 agosto 2010¹, il Comando di Polizia del Comune di Vicenza ha denunciato che i prezzi originari di vendita di alcuni capi di abbigliamento esposti in saldo nelle vetrine esterne del negozio e oggetto di rilevazioni fotografiche effettuate nelle date 7 e 21 luglio 2010, erano stati artatamente aumentati in modo da vanificare completamente gli sconti pubblicizzati.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. In data 24 settembre 2010 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS6323 per presunta violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo² in relazione alla pratica commerciale sopra descritta.

4. In tale sede è stata in particolare ipotizzata l'ingannevolezza della condotta posta in essere dal professionista mediante la prospettazione ai consumatori di informazioni non rispondenti al vero in merito ai prezzi di vendita e agli sconti praticati nel periodo dei saldi di fine stagione su numerosi capi di abbigliamento e accessori esposti nelle vetrine del negozio, rilevandone la possibile contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'effettiva convenienza economica dei prodotti in saldo commercializzati presso il punto vendita.

5. Contestualmente all'avvio del procedimento al professionista è stato richiesto di fornire alcune informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale in esame ed è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, l'attribuzione dell'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. La Parte ha fornito riscontro alle suddette richieste con risposte pervenute in data 14 ottobre e 22 novembre 2010³.

6. Il 26 gennaio 2011, presso i locali dell'Autorità, si è svolta l'audizione della Parte, nel corso della quale è stato richiesto al professionista di fornire ulteriori informazioni al fine di valutare la pratica commerciale oggetto del procedimento⁴. La Parte ha fornito riscontro alla richiesta con memoria pervenuta in data 2 febbraio 2011⁵.

¹ [Cfr. doc. n. 1 e 4.]

² [Cfr. doc. n. 6.]

³ [Cfr. doc. 8 e 10.]

⁴ [Cfr. doc. n. 15.]

⁵ [Cfr. doc. n. 16.]

7. In data 9 febbraio 2011 è stata comunicata al professionista l'attribuzione di un ulteriore onere della prova, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, relativamente all'esattezza di ulteriori dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria⁶. La Parte ha fornito riscontro alla predetta comunicazione in data 17 febbraio 2011⁷.

8. In data 16 febbraio 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁸.

9. In data 28 febbraio 2011 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista⁹.

2) Le evidenze acquisite

10. Dalle informazioni fornite dalla Parte nel corso del procedimento risulta che i prodotti in vendita presso l'esercizio commerciale "Cristina's" e, in particolare, i capi di abbigliamento esposti nelle vetrine e oggetto delle rilevazioni fotografiche da parte del Comando di Polizia del Comune di Vicenza, presentavano, nel corso dei saldi estivi di fine stagione, un prezzo scontato di importo pari a quello praticato prima della data ufficiale di inizio dei saldi (17 luglio 2010) stabilita dalla Regione Veneto¹⁰.

11. In particolare, dalle rilevazioni fotografiche effettuate dalla Polizia del Comune di Vicenza nelle date 7 e 21 luglio 2010, il professionista risulta aver applicato prezzi del tutto identici nel periodo antecedente e successivo all'inizio dei saldi, come sinteticamente illustrato nella tabella seguente:

| Prodotto | Prezzo applicato prima dei saldi (7.07.10) | Prezzo da scontare indicato durante i saldi (21.07.10) | Percentuale di sconto applicata durante i saldi (21.07.10) | Prezzo scontato applicato durante i saldi (21.07.10) |
|-------------------|---|---|---|---|
| ballerine | 118,00€ | 168,00€ | 30% | 118,00€ |
| camicia body | 118,00€ | 168,00€ | 30% | 118,00€ |
| pantalone cavallo | 118,00€ | 168,00€ | 30% | 118,00€ |
| mini chanel | 92,00€ | 131,00€ | 30% | 92,00€ |
| cintura in pelle | 55,00€ | 79,00€ | 30% | 55,00€ |
| canotta | 76,00€ | 108,00€ | 30% | 76,00€ |
| jeans | 150,00€ | 216,00€ | 30% | 150,00€ |
| sandali in pelle | 106,00€ | 212,00€ | 50% | 106,00€ |

12. La Parte ha evidenziato che il fenomeno contestato sarebbe da ricondurre all'anticipazione dei saldi attuata dal punto vendita rispetto alla data ufficiale stabilita dalla Regione. In particolare, il professionista avrebbe iniziato ad applicare i prezzi di saldo su tutti i capi di abbigliamento presenti all'interno dell'esercizio commerciale a partire dal 7 luglio 2010, data nella quale sono state effettuate le rilevazioni fotografiche da parte del Comando di Polizia. Per questo motivo, il prezzo praticato durante il periodo dei saldi e, dunque, dal 17 luglio in poi, coincideva con quello applicato nei dieci giorni precedenti.

13. A tale proposito il professionista ha prodotto in atti i cartellini riferiti ad alcuni prodotti oggetto delle rilevazioni fotografiche, nei quali sono stampati i prezzi di vendita indicati dalle case produttrici¹¹. Gli importi presenti sui

⁶ [Cfr. doc. n. 20.]

⁷ [Cfr. doc. n. 22 e 23.]

⁸ [Cfr. doc. n. 21.]

⁹ [Cfr. doc. n. 24.]

¹⁰ [Come noto, il Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 recante la "Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59", prevede all'art. 15 comma 6, rubricato «vendite straordinarie» che «Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio disciplinano le modalità di svolgimento la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione». La Regione Veneto, dove è ubicato il punto vendita in questione, ha emanato la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" che all'art. 34, demanda la disciplina delle vendite di fine stagione alla Giunta Regionale. Quest'ultima con delibera n. 1029 del 6 maggio 2008 ha fissato, tra l'altro, il calendario delle vendite di fine stagione estiva prevedendo quale data di inizio e fine, il primo sabato di luglio e il 31 agosto di ciascun anno. Con successiva delibera n. 1563 dell'8 giugno 2010, la Giunta ha poi differito la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva 2010 al terzo sabato di luglio, mantenendo invariata la scadenza del 31 agosto per la loro conclusione.]

¹¹ [In particolare, il professionista ha depositato i cartellini riferiti ai seguenti prodotti: la "camicia body", identificata con il codice CA-848-2914, che indica l'importo di 168,00€; il "pantalone cavallo", identificato con il codice PA-312-429, che indica l'importo di 168,00€;

cartellini coincidono con quelli che compaiono nelle rilevazioni fotografiche del 21 luglio 2010 e presentati al pubblico come prezzi di base ai fini dell'applicazione dello sconto.

14. In data 9 febbraio 2011 è stata comunicata alla Parte l'attribuzione dell'onere di dimostrare che il prezzo originario indicato sui cartellini - e prospettato al consumatore nel corso dei saldi estivi come prezzo da scontare - era stato effettivamente praticato dal professionista nel corso della stagione estiva e, in particolare, prima del 7 luglio 2010 data in cui, il punto vendita avrebbe iniziato ad applicare il prezzo scontato.

15. A seguito della predetta comunicazione, con memoria pervenuta il 17 febbraio 2011, la Parte ha prodotto in atti copia degli scontrini fiscali emessi nei mesi di maggio e giugno 2010. La documentazione, come evidenziato dallo stesso professionista nella memoria conclusiva pervenuta il 28 febbraio 2011, non consente di risalire al prezzo effettivamente praticato dal punto vendita, nel periodo di riferimento, sui prodotti in questione, non risultando né il codice di riferimento, né il nome che identifichi direttamente e specificamente i singoli capi venduti e il relativo prezzo praticato agli acquirenti. Secondo quanto dichiarato dal professionista, infatti, il punto vendita è sprovvisto di lettore ottico dei codici a barre dei prodotti, per cui lo scontrino riporta semplicemente l'importo della singola transazione digitato tramite il registratore di cassa.

16. Con memoria del 14 ottobre 2010, il professionista ha inoltre prodotto copia delle fatture relative alla merce acquistata nel corso della stagione estiva 2010, che, dal confronto con i prezzi indicati nei cartellini di vendita, segnalano l'esistenza di un margine per l'esercizio commerciale pari in media al 50-60%¹².

3) Le argomentazioni difensive della Parte

17. Nelle proprie memorie, nonché nel corso dell'audizione del 26 gennaio 2011, la Parte ha in primo luogo dichiarato di non aver mai ricevuto segnalazioni in merito ad artificiose alterazioni dei prezzi finalizzate a indurre in errore i propri clienti.

18. Inoltre i prezzi indicati nei cartellini esposti in vetrina nel periodo antecedente l'inizio dei saldi - periodo nel quale non poteva essere ancora "ufficialmente" indicato il prezzo originario o pieno assieme a quello scontato - sarebbero stati sottolineati in rosso per evidenziare alla clientela che si trattava di un prezzo scontato; lo sconto sarebbe stato altresì segnalato ai clienti mediante appositi cartelli affissi all'interno dei camerini di prova.

19. Tale circostanza dimostrerebbe la veridicità degli sconti, anche se applicati con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio ufficiale dei saldi e, pertanto, l'insussistenza di qualsiasi condotta scorretta finalizzata a indurre il cliente all'acquisto mediante l'applicazione di sconti fittizi.

20. Secondo la Parte, inoltre, i cartellini dei capi di abbigliamento commercializzati da Gestishop sarebbero tutti predisposti e applicati all'origine dal produttore e, trattandosi di "prezzi imposti" dalla casa produttrice, il professionista, fatto salvo il periodo dei saldi di fine stagione, non avrebbe alcuna autonomia in merito alla determinazione del prezzo finale, dovendo necessariamente applicare il prezzo indicato sui cartellini dei singoli capi. Tale circostanza dimostrerebbe che nel corso della stagione primavera-estate gli articoli sono stati venduti al prezzo di cartellino, indicato nel corso dei saldi come prezzo pieno da scontare.

21. Infine, con riferimento alla quantificazione dell'eventuale sanzione, il professionista ha sostenuto che quest'ultima dovrebbe comunque essere contenuta nella misura del minimo edittale, in considerazione della propria buona fede, della collaborazione offerta nel corso del procedimento, della lievità della scorrettezza contestata, nonché della modesta dimensione dell'azienda.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. La pratica commerciale oggetto di esame consiste nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito all'entità degli sconti praticati dal professionista, nel corso dei saldi estivi di fine stagione 2010, sui capi di abbigliamento venduti presso il proprio esercizio commerciale "Cristina's".

23. Al riguardo, è opportuno osservare, in via preliminare, che il consumatore intenzionato a effettuare acquisti in periodo di saldi nutre la legittima e ragionevole aspettativa che il prezzo degli articoli offerti in saldo nei vari esercizi commerciali sia inferiore a quello normalmente praticato sui medesimi articoli dallo stesso punto vendita in altri periodi dell'anno e che tale maggiore convenienza corrisponda effettivamente all'entità dello sconto indicato. Questa considerazione trova peraltro fondamento e riscontro nella stessa normativa sul commercio contenuta nel Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 114, la quale prevede (articolo 15) che nelle vendite di fine stagione, «*il negoziante è tenuto ad indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale scontato*».

24. Dalle evidenze acquisite agli atti si evince che i prodotti posti in vendita presso l'esercizio commerciale e, in particolare, i capi di abbigliamento e gli accessori esposti nelle vetrine e oggetto delle rilevazioni fotografiche da parte

il jeans identificato con il codice PA-775-610, che indica l'importo 216,00€; i "sandali in pelle", identificati con il codice SA-318-205, dove è indicato il prezzo di 212,00€; la "mini chanel", identificata con il codice GO-815-2961, dove è indicato il prezzo di 131,00€; la "canotta", identificata con il codice TO-756-2868, dove è indicato il prezzo di 108,00€. Non risultano prodotti in atti i cartellini riferiti alle "ballerine" e alla "cintura in pelle".]

¹² *[Ad esempio, il capo d'abbigliamento "camicia body" identificato dallo stesso professionista con il codice CA-848-2914 presentava un prezzo di acquisto di 70,00€ e un prezzo di cartellino di 168,00€.]*

del Comando di Polizia del Comune di Vicenza, presentavano, nel corso dei saldi estivi di fine stagione, un prezzo scontato di importo pari a quello praticato prima della data ufficiale di inizio dei saldi (Cfr. punti 10 e 11).

25. Secondo quanto dichiarato dal professionista, tale circostanza deriverebbe dall'anticipazione degli sconti effettuata dall'esercizio commerciale nei dieci giorni antecedenti la data di inizio dei saldi (17 luglio 2010).

26. La Parte ha inoltre sostenuto di aver applicato, nel corso della stagione estiva, il prezzo indicato sul cartellino dalla casa produttrice, senza però essere in grado di dimostrare l'esattezza di tale elemento fattuale, come richiesto dall'incombente istruttorio dell'onere della prova disposto sul punto nel corso del procedimento.

27. Difatti, la documentazione prodotta in atti e, in particolare, gli scontrini emessi nei mesi di maggio e giugno 2010 non consentono, come evidenziato dalla stessa Gestishop, di verificare il prezzo effettivo di vendita praticato dal professionista, in quanto privi degli elementi indicativi necessari a tale scopo quali, ad esempio, il nome o il codice dell'articolo (Cfr. punto 15).

28. Né la prova richiesta può ritenersi assolta mediante la produzione dei cartellini di vendita - riferiti peraltro solo ad alcuni capi di abbigliamento oggetto di rilevazione fotografica da parte del denunciante - che, secondo la Parte, indicherebbero un prezzo imposto dalla casa produttrice e in quanto tale vincolante per il professionista.

29. Invero, l'asserita natura di "prezzi imposti" degli importi indicati dal produttore sui cartellini di vendita non è stata in alcun modo dimostrata nel corso del procedimento, risultando anzi smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti prospettata dalla Parte. La vendita dei prodotti in questione allo stesso prezzo di saldo nei dieci giorni antecedenti l'inizio ufficiale delle vendite di fine stagione, sembra infatti attestare, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte, l'esistenza di apprezzabili margini di autonomia del professionista in ordine alla determinazione dei prezzi da praticare al cliente finale; tanto più in considerazione della consistente entità (mediamente pari al 50-60%) della differenza tra il prezzo di cartellino e quello effettivamente corrisposto dal professionista per l'acquisto della merce, quale risultante dall'esame delle fatture prodotte in atti (cfr. punti 12 e 16).

30. Nel caso di specie, il prezzo (di cartellino) presentato nel corso dei saldi come base di calcolo per l'applicazione dello sconto non può dunque ritenersi corrispondente al "prezzo normale di vendita" effettivamente praticato dal professionista durante la stagione estiva; dal che discende, per conseguenza, la non veridicità delle percentuali di sconto indicate dal professionista in relazione ai capi di abbigliamento esposti nelle vetrine del proprio esercizio commerciale durante il periodo dei saldi estivi 2010 e oggetto delle rilevazioni fotografiche in atti.

31. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale contestata deve pertanto ritenersi ingannevole, in quanto suscettibile di indurre in errore il consumatore medio in relazione alla reale convenienza economica dei prodotti offerti dal professionista, mediante la prospettazione di informazioni non rispondenti al vero in merito all'effettiva entità degli sconti praticati da Gestishop nel periodo dei saldi di fine stagione su numerosi capi di abbigliamento e accessori esposti nelle vetrine del proprio negozio "*Cristina's*".

32. La condotta del professionista non risulta peraltro conforme al livello di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile nel caso di specie. Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede avrebbe infatti richiesto al professionista di riferire e applicare la percentuale di sconto non al prezzo originario indicato nel cartellino di vendita del produttore, ma a quello normalmente praticato dallo stesso professionista nel periodo antecedente l'inizio dei saldi di fine stagione.

33. La pratica commerciale risulta, pertanto, scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista, mediante la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito all'effettiva entità degli sconti applicati presso il proprio esercizio commerciale nel corso dei saldi estivi 2010.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

34. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

36. Nel caso di specie, in virtù della limitata ampiezza e durata della pratica, nonché della modesta dimensione economica e delle perdite di esercizio realizzate dal professionista nell'esercizio 2009, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Gestishop S.r.l. nella misura del minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista, mediante la diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito all'effettiva entità degli sconti applicati presso il proprio esercizio commerciale nel corso dei saldi estivi 2010;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Gestishop S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Gestishop S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà